



REPUBBLICA ITALIANA

134/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60395** del registro di segreteria, promosso da

omissis, c.f. *omissis*, rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti Silvano Tozzi, c.f. TZZSVN42S09F839N, p.e.c. silvanotozzi@avvocatinapoli.legalmail.it ed Alessandro Pagano, c.f. PGNLSN69D22F839V, p.e.c. alessandropagano@avvocatinapoli. legalmail.it, con elezione di domicilio presso i predetti recapiti, nonché, per quanto occorra, in Roma, alla via del Gesù n. 62, presso lo studio dell'Avv. Lodovico Visone, e con

indicazione dei sopra riportati recapiti p.e.c. ai fini dell'invio delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge;

- appellante-

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania (c.f. 0185250588), in persona del Ministro *pro*

tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello

Stato (c.f. 80224030587 -domicilio digitale da Registri di Giustizia:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

- appellato

per la riforma

della sentenza n. 728/2022 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale

per la Regione Campania - depositata in data 3 ottobre 2022, non

notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza dell'11 aprile 2024, con l'assistenza del segretario di

udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice

Meniconi, l'Avv. Alessandro Pagano per l'appellante. Nessuno è

presente per la parte appellata.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna appellante – ex dipendente del M.I.U.R. quale insegnante di ruolo presso la Scuola Media Statale (S.M.S.) Tito Livio di Napoli in quiescenza dal 1/9/2015 – teso ad ottenere l'integrazione del trattamento pensionistico con il calcolo dei periodi di servizio (pre-ruolo e corso di laurea), non risultando presi in considerazione, nel computo dell'assegno pensionistico, i periodi “dal 1.11.1969 al 31.10.1973 (corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, ex l. 1092/1973); dal 18.02.1981 al 23.03.1981 (per servizio preruolo); dal 1.04.1981 al 10.04.1981 (per servizio preruolo); dal 11.05.1983 al 21.05.1983 (per servizio preruolo); dal 23.05.1983 al 1.06.1983 (per servizio preruolo)”.

Il giudice territoriale ha ritenuto assente la prova della presentazione della domanda dell'interessata di inclusione di detti periodi, invece computati al diverso fine della liquidazione del TFS.

2. Avverso la predetta sentenza la pensionata ha proposto ricorso in appello, notificato in data 28 novembre 2022, e depositato in data 1 dicembre 2022, lamentando:

“ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, 145, 146, 147 DPR 1092/1973”

Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe recepito acriticamente la relazione resa nel corso del giudizio dall'Ufficio scolastico regionale, senza tenere nella dovuta considerazione che la

domanda veicolata dal Preside della scuola media statale Solimena al Provveditorato agli Studi di Napoli (prot. n. 1343 in data 15.10.1985) sarebbe da ritenere comprensiva anche della richiesta dell'appellante di riscatto dei servizi pre-ruolo e del corso di laurea, in conformità alla procedura prevista dagli artt. 145 e ss. del DPR n. 1092/1973, o quantomeno idonea a costituire un principio di prova dell'esistenza della domanda di riscatto dell'interessata, colpevolmente smarrita sia dall'Ufficio scolastico-trasmittente che dal Provveditorato agli studi-ricevente. Comproverebbe la circostanza l'indicazione nel suddetto documento della presenza di quattro allegati, peraltro non giustificato "in termini alternativi" dalla sentenza gravata.

"ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE ART. 24 DPR 1032/1973"

Secondo l'appellante la motivazione della sentenza gravata sarebbe contraddittoria, giustificando l'inclusione dei periodi in esame (4 anni, 1 mese e 27 giorni) ai fini del calcolo del TFS -peraltro mai contestata dalla Amministrazione- e non ai fini del trattamento pensionistico, non sussistendo alcuna diversità di disciplina, in quanto in entrambi i casi sarebbe necessaria la domanda dell'interessata di inclusione dei servizi, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 1032/1973.

"ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE ARTT. 2 E 38 DPR N. 445/2000 ED ART. 3 E 14 L. 241/1990"

Secondo l'appellante la sentenza censurata avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento all'obbligo sussistente in capo all'Ufficio

Scolastico Regionale (subentrato al Provveditorato agli Studi) di conservare ed archiviare la documentazione trasmessa dalla Scuola Media Statale Tito Livio relativa alla domanda di quiescenza dell'interessata, riferita ai periodi di servizio oggetto di causa (art. 2 e ss. DPR 445/2000). Secondo l'appellante l'Ufficio Scolastico Regionale, con l'ulteriore richiesta alla Scuola di supplire alla carenza della documentazione attraverso una attestazione del dirigente scolastico a comprova della richiesta degli anzidetti periodi di servizio avrebbe poi violato i principi in tema di documentazione amministrativa e di giusto procedimento, (art. 3 della legge n. 241/1990), tuttavia non considerati dal giudice di primo grado, che avrebbe invece addossato alla ricorrente l'onere di provare l'avvenuta presentazione dell'istanza, a fronte dello smarrimento ammesso dalle Amministrazioni coinvolte, anche in conseguenza di un furto consumato presso la Scuola proprio con riferimento alla documentazione di interesse (perdita dell'archivio e del protocollo riferito all'anno in questione 1985).

Il mancato riconoscimento dei periodi pensionistici invocati, dipendendo da fatti imputabili alle amministrazioni coinvolte nel procedimento, avrebbe comunque determinato un danno, da risarcire all'interessata.

Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e quindi delle conclusioni del ricorso di primo grado, come segue:

“1) previa eventuale acquisizione di ogni opportuna documentazione sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato,

[accogliere] il ricorso, riconoscendo alla ricorrente il diritto alla integrazione dell'assegno pensionistico sulla base del calcolo della base pensionistica comprensivo dei periodi pre-ruolo dalla stessa documentati, nonché della durata legale del corso di laurea, il tutto a decorrere dalla data di ammissione al trattamento ed oltre interessi legali e rivalutazione su tutti i ratei che alla stessa sono stati e saranno corrisposti senza la considerazione di tali voci.

II) Subordinatamente, ove l'adita Corte ritenga che le carenze documentali opposte dagli uffici competenti non consentano il riconoscimento dei periodi di cui è stato chiesto il riscatto, [...] che l'USR e/o il Ministero della Istruzione, in solido o ciascuno secondo ragione, siano condannati a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, una somma corrispondente alla sopra documentata differenza annua tra l'assegno pensionistico in essere e quello che sarebbe stato liquidato tenendo conto dei periodi di riscatto richiesti e documentati dalla ricorrente. [...] inoltre, che la somma in tal modo individuata sia moltiplicata per un numero non inferiore agli anni che saranno trascorsi dalla ammissione al trattamento alla data della sentenza, oltre che per un ulteriore coefficiente numerico che comprenda l'aspettativa di vita, ovvero secondo quanto dalla Corte ritenuto in base ad equità...".

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

3. Con memoria, depositata in data 6 aprile 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- si è costituito in giudizio, precisando i fatti di causa e contestando le avverse censure. Ha evidenziato che tra i documenti relativi al trattamento pensionistico dell'interessata non risultava pervenuta una domanda relativa ai periodi di servizio per cui è causa, e che, a seguito dell'esibizione da parte della docente della ricevuta di presentazione prot. n. 1343 del 15.10.1985, era stato richiesto all'Istituto scolastico Tito Livio di trasmettere, a firma del Dirigente della Scuola media Solimena, una attestazione comprovante che la domanda inoltrata dall'interessata fosse riferita, oltreché al servizio preruolo, anche agli anni universitari, unitamente al relativo foglio del registro di protocollo, che tuttavia era poi risultato oggetto di un furto subito dalla scuola.

Ha affermato che l'istante avrebbe offerto, al più, un principio di prova in merito alla avvenuta presentazione di istanza di dichiarazione dei servizi resi, al momento della immissione in servizio, ai sensi degli artt. 145 e 146 del DPR n- 1092/1973, senza tuttavia comprovarne il contenuto relativo ai servizi resi e al periodo di studi compiuti, né la presentazione della distinta domanda, di cui al successivo art. 147. Sarebbe irrilevante la tesi dell'avvenuto computo dei servizi ai fini del TFS, non evincibile dai documenti di causa e comunque disciplinato da una diversa normativa. Per il principio di *vicinitas* della prova, spetterebbe all'interessata l'onere di provare il contenuto dell'istanza presentata.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, oltre spese di lite.

4. All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha replicato al contenuto della memoria avversaria, chiarendo il contenuto dei documenti depositati in atti, ai quali si è riportato. Nessuno si è presentato per la parte appellata.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. La questione all'esame del Collegio concerne, in buona sostanza, la valutazione del cd. "Elenco delle carte" che in data 15.10.1985, con nota prot. n. 1343, il Preside della Scuola Media Statale Solimena di Napoli (presso la quale, all'epoca, l'appellante prestava servizio in qualità di docente) aveva trasmesso all'allora Provveditorato agli studi di Napoli.

In detta nota, nella "Descrizione sommaria delle carte: uso e motivo per cui si trasmettono" si dichiara la trasmissione al citato Provveditore di:

- 1) Istanza e documentazione al Provv. Studi per "dichiarazione servizi",
con 4 allegati;
- 2) Istanza e documentazione al Provv. Studi "Uff. pensioni e riscatto",
con ulteriori 4 allegati;
- 3) Istanza e documentazione all'ENPAS.

Dai documenti di causa emerge che la detta nota costituisce l'unica prova al momento esistente o, come ritenuto dall'appellante, almeno un principio di prova della avvenuta presentazione da parte dell'interessata di una domanda indirizzata al Provveditorato agli studi ai fini del

computo nell'assegno pensionistico dei servizi pre-ruolo, oltreché del riscatto della durata legale del corso di laurea.

Il documento costituirebbe l'unica prova in possesso dell'interessata, in quanto -come precisato dal giudice di prime cure dopo apposita istruttoria- a monte, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania (subentrato al Provveditorato agli Studi) avrebbe dichiarato di non aver ricevuto alcuna documentazione in merito, mentre, a valle, il Dirigente scolastico della Scuola media Solimena, richiestone dall'Ufficio Scolastico regionale, non sarebbe stato in grado di attestare che la domanda presentata dall'interessata fosse riferita, oltreché ai servizi pre-ruolo, anche al riscatto del periodo degli studi universitari, anche per aver subito un furto del registro di protocollo proprio dell'anno 1985, di presentazione della documentazione oggetto di causa.

L'appellante lamenta la violazione da parte del giudice di prime cure di plurime fonti normative, sopra descritte in dettaglio, oltreché la motivazione carente e/o contraddittoria della sentenza, per avere ritenuto necessaria la domanda dell'interessata, per il calcolo a fini pensionistici degli anni di studi universitari e dei servizi preruolo, che la stessa non avrebbe tuttavia adeguatamente comprovato, non potendosi sopperire con l'indicazione dei periodi indicati ai fini del calcolo del TFS, sottoposto a distinta procedura.

Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e che pertanto debba essere accolto.

A prescindere dalla circostanza, indicata nel primo motivo di appello, della riconducibilità del caso in esame alle previsioni di cui agli artt. 145, 146, e 147 del D.P.R. n. 1092/1973 sulle quali il primo giudice nulla ha osservato, ciò che emerge, con rilievo assorbente dei vari motivi di gravame, è l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui, da un lato, nell'aderire alla ricostruzione dei fatti operata dall'Ufficio Scolastico Regionale, riporta, in buona sostanza, che la questione in esame sarebbe relativa al "riscatto degli anni universitari" gli unici per i quali sarebbero stati richiesti chiarimenti al Dirigente scolastico (e non anche alla valutazione dei servizi pre-ruolo), mentre, dall'altro lato, afferma invece che il ricorso non può essere accolto difettando la domanda per entrambi gli aspetti (computo dei servizi pre-ruolo e riscatto).

L'omessa motivazione sul punto è peraltro riscontrabile tramite la lettura del documento prot. n. 0008130 in data 28.9.2017 con il quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico per la Campania, con riferimento alla "mancata valutazione a fini pensionistici degli anni universitari e del servizio pre ruolo" ha comunicato al difensore della appellante di avere "valutato soltanto il servizio pre ruolo", e non anche il riscatto degli anni universitari, per i quali ultimi inoltrava al Dirigente scolastico la richiesta di ulteriore documentazione.

La valutazione dei servizi pre ruolo e/o degli anni universitari ai fini pensionistici costituisce un punto dirimente della controversia attinente

a questione di fatto, sul quale tuttavia la sentenza di prime cure non ha adeguatamente motivato, come invece esige l'art. 170, comma 4, del c.g.c. Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata con contestuale rinvio, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del c.g.c., al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il riesame del merito del giudizio, che provvederà anche al computo delle spese relative al presente grado di giudizio in base all'esito della controversia.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello iscritto al n. **60395** del registro di segreteria promosso da *omissis* nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del c.g.c., dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado, perché, in diversa composizione, e in riforma della sentenza appellata, si pronunci riesaminando il merito del giudizio.

Spese al definitivo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI